



A tutte le aziende sottoposte al
Contratto Collettivo di Lavoro dei Giardinieri
per il Cantone Ticino

Lamone, giugno 2023

Contratto Collettivo di lavoro dei giardinieri per il Canton Ticino Edizione 2023

Gentili Signore
Egredi Signori,

in allegato ci permettiamo trasmettervi un esemplare del nuovo contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il cantone Ticino (CCL) edizione 2023.

L'obbligatorietà del CCL, emanata dal Lodevole Consiglio di Stato, entrerà in vigore il 1° giugno 2023.

Questa nuova edizione ha validità fino al 31 dicembre 2027, lo stesso è pure visibile nel nostro sito www.cpcdiverse-ti.ch. Vi invitiamo a leggerlo con attenzione.

Presso questa Segreteria sono disponibili copie da distribuire al vostro personale, la richiesta va inoltrata al seguente indirizzo e-mail:

info@cpcdiverse-ti.ch

Tra le modifiche apportate al contratto collettivo di lavoro, vi segnaliamo le più importanti che sono le seguenti:

articoli:

- 11.3 Per il pasto di mezzogiorno il lavoro giornaliero dev'essere interrotto con pause di almeno:
- ¼ ora se la durata del lavoro supera le 5 ore e mezza;
 - ½ ora se la durata del lavoro supera le 7 ore;
 - 1 ora se la durata del lavoro supera le 9 ore.

Questa interruzione non è considerata tempo di lavoro.

12 Intemperie

Le ore perse per intemperie, non annunciate o non riconosciute dall'assicurazione contro la disoccupazione, se non recuperate devono essere pagate al 100%.

Le ore perse per intemperie, riconosciute dalla cassa disoccupazione, vanno computate come da art. 10.3 e pagate all'80%.

Le ore minime da effettuare per dipendente, con un impiego a tempo pieno, devono corrispondere almeno alle 2115 ore annue per i settori costruzione e manutenzione giardini



mentre i settori produzione e vivaio le ore minime annue corrispondono a 2'167, le ore perse e non fatte recuperare rimangono a carico del datore di lavoro.

- 13.3 È stato eliminato l'articolo che definiva che il tempo di viaggio (30 min) di andata e ritorno dal punto di ritrovo al luogo di lavoro non era considerato tempo di lavoro perché contrario alla LL. Da ora il percorso dal magazzino al cantiere vale come tempo di lavoro e deve essere remunerato.
- 14.2 È stato prolungato il termine entro cui le ore straordinarie devono essere compensate, dal mese di marzo è stato posticipato alla fine del mese di agosto.
- 16 **Registrazione tempo di lavoro**
Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all'art. 21 CCL relative al pagamento del salario.
- 21.1 Il salario, incluse le necessarie indennità, sarà pagato mensilmente al più tardi entro il 5 del mese successivo in moneta locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Il conteggio definitivo mensile va consegnato contemporaneamente al lavoratore in busta chiusa. È vietato il pagamento del salario in contanti. Eventuali discrepanze nella busta paga devono essere tempestivamente comunicate e saranno liquidate con il prossimo versamento dello stipendio.
In caso di pagamento di supplementi (tredicesima / supplemento lavoro straordinario / vacanze / festivi) devono figurare in modo visibile e separato sul conteggio stipendio.
- 23 Per i lavoratori interinali sono stati abrogati i limiti d'impiego definiti in base ai dipendenti in forza all'azienda.
- 26 Per l'assicurazione che copre l'indennità perdita salario (malattia-maternità), sono state modificate le condizioni assicurative.
32. Nuovo articolo che definisce il diritto al congedo e al sussidio per il perfezionamento e aggiornamento professionale.
- 44 e seguenti Nuovi articoli che meglio regolano le tematiche Controlli e sanzioni.

Ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.

Il Presidente:

Fabio Forni

Il Segretario:

Petra Capelli